

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA  
SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. \_\_\_\_\_

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. legge n. 3/2012* iscritto al n. \_\_\_\_\_  
r.g.;

vista l'istanza presentata da \_\_\_\_\_ come meglio identificato in atti e la  
documentazione allegata;

vista la relazione del dott. \_\_\_\_\_ nominato quale professionista con le funzioni di  
organismo di composizione della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter l. n. 3/2012*;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso  
professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15*  
comma 8 legge cit.;

visto l'*art.14-quinquies* legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ per la durata minima di quattro anni alle  
condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore il dott. \_\_\_\_\_ con studio \_\_\_\_\_ autorizzandolo sin da ora ad  
acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per  
ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o  
esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già  
disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di  
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il  
liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali  
esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di  
quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i  
professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito  
alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il  
presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) entro trenta giorni da oggi;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni  
mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali  
se il debitore vi è iscritto;



g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);

- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);

- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);

- richiesta di disporre la chiusura della procedura ( art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 18 febbraio 2020

Il c. d.

dott.

